3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 settembre 2020** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile 2020, n. **14**.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale. (20R00201). *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2020, n. **15**.

COVID-19 Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (20R00202) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2020, n. **16**.

Prestazione energetica nell'edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE. (20R00203). . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 maggio 2020, n. **17**.

Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole. (20R00204) . . . . . *Pag.* 10

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. **15**.

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie. (20R00213) . . . . . *Pag.* 18

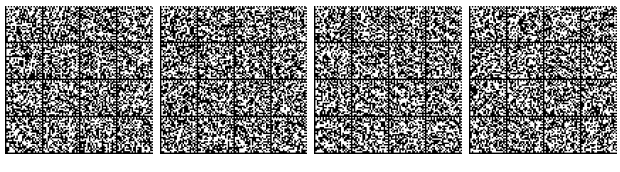

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile 2020, n. **14**.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige n. 16/Sez. Gen. del 16 aprile 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 31 marzo 2020, n. 218;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

Dipartimento infrastrutture e mobilità
Ripartizione servizio strade

1. L'ufficio amministrativo strade al punto 12. Servizio strade dell'allegato 1 del decreto assume le seguenti competenze:

«amministrazione del demanio stradale, classificazione e declassificazione delle strade statali e provinciali

rilascio di concessioni ai sensi del Codice della strada

vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuali

consulenza, informazione e formazione dei dipendenti del servizio stradale

consulenza in materia ai comuni

funzioni di polizia amministrativa

manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale lungo le strade di interesse provinciale, le piste e i percorsi ciclabili sovracomunali, nonché campagne di promozione della sicurezza stradale;

consulenza tecnica alle amministrazioni comunali ed alle ripartizioni provinciali

autorizzazioni e nulla osta riguardanti la segnaletica pubblicitaria e turistica

predisposizione delle ordinanze relative all'installazione dei segnali di prescrizione

risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16

predisposizione degli atti amministrativi relativi a lavori, forniture e servizi, comprese gare d'appalto e relativi contratti

liquidazione delle fatture relative alle prestazioni professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ai servizi connessi

predisposizione di convenzioni per lavori e servizi a favore di terzi».

2. Dopo l'ultimo ufficio al punto 12. Servizio strade dell'allegato 1 del decreto è aggiunto il seguente ufficio, con la seguente denominazione e le seguenti competenze:

«Ufficio tecnico strade

ispezione dei ponti e delle strutture delle gallerie

gestione dei piani di manutenzione dei ponti

gestione dei ponti ad elementi componibili

lavori di manutenzione attinenti alla statica o altamente specializzati su ponti e strutture di gallerie

rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali e al transito in deroga ai divieti

gestione delle barriere stradali tipo PAB e della licenza di produzione

rilevazioni del traffico

gestione dei dati stradali

gestione e aggiornamento delle liste di priorità degli interventi

gestione amministrativa e rinnovo del parco mezzi

standardizzazione delle manutenzioni stradali».

Art. 3.

Dipartimento salute, banda larga e cooperative
Ufficio sviluppo della cooperazione

1. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio sviluppo della cooperazione, dopo la seconda lineetta è inserita la seguente lineetta:

«tutte le competenze riservate alle autorità amministrative di vigilanza ai sensi dell'articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", e successive modifiche; in particolare svolge le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi (OCRI)».

Art. 4.

Segreteria generale della provincia
Ripartizione Presidenza e relazioni estere

1. La Ripartizione Presidenza e relazioni estere di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Presidenza».

2. Nell'allegato 1 del decreto, all'interno della Ripartizione Presidenza viene stralciato l'Ufficio affari di gabinetto.

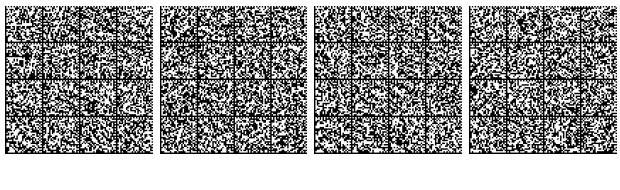

3. All'interno della Ripartizione Presidenza sono istituiti i seguenti uffici con le seguenti competenze:

«Ufficio lingue ufficiali e diritti civici

comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bi- e trilinguismo

rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale

reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua o della lingua prescelta nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione

organizzazione e svolgimento degli esami di bi- e trilinguismo;

obblighi di servizio per prestazioni essenziali in ambito sanitario con riferimento alla proporzionale e al bi- e trilinguismo

parità di genere

convenzioni con le Poste italiane

tutela consumatori

Ufficio relazioni estere e volontariato

tutela internazionale delle minoranze e dei gruppi etnici;

cooperazione allo sviluppo

cooperazione transfrontaliera

organizzazioni non profit e tenuta dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché delle organizzazioni di promozione sociale

tenuta del registro delle persone giuridiche di diritto privato

servizi volontari

relazioni estere

cerimoniale, uso dello stemma della Provincia

assistenza ai sudtirolesi emigrati all'estero e ai lavoratori transfrontalieri

Ufficio Euregio

compiti operativi connessi all'amministrazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

attuazione dei progetti diretti del GECT e coordinamento dei progetti a livello provinciale riguardanti l'Euregio

punto di contatto dell'Euregio

informazione e comunicazione in relazione all'Euregio».

4. Nell'allegato 1 del decreto, all'interno della Ripartizione Presidenza viene stralciato il Servizio Donna.

Art. 5.

Segreteria generale della provincia Ripartizione enti locali

1. Nell'allegato A della legge provinciale la Ripartizione «Enti locali e sport» assume le seguenti competenze:

«Ripartizione enti locali e sport

finanza locale

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

funzioni di vigilanza e consulenza e segreteria della Giunta provinciale nella propria funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 54, primo comma, punto 5, dello Statuto di autonomia

amministrazione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano

spettacoli pubblici e polizia locale

sport».

2. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio vigilanza di cui al punto 7. Enti locali e sport assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:

«Ufficio vigilanza e consulenza

vigilanza sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e su altri enti o istituti locali

servizio di consulenza e d'ispezione

controllo sugli organi e controllo sostitutivo

controllo di legittimità sulle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e dell'Istituto per l'edilizia sociale

controllo finanziario e controllo successivo sulla sana gestione,

formazione dei segretari comunali e amministrazione delle sedi segretarili

polizia locale urbana e rurale

spettacoli pubblici

autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6

diritti di segreteria ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1».

3. L'ufficio promozione opere pubbliche di cui al punto 7. Enti locali e sport nell'allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:

«Ufficio finanza locale

finanziamenti correnti e promozione della collaborazione tra gli enti locali

finanziamento delle spese d'investimento degli enti locali».

Art. 6.

Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile Ripartizione agricoltura

1. Nell'elenco delle competenze dell'Ufficio meccanizzazione agricola e produzione biologica della Ripartizione agricoltura di cui al punto 31. dell'allegato 1 del decreto, la prima lineetta è così sostituita:

«promozione degli investimenti tecnici a favore delle aziende agricole e relativa consulenza».

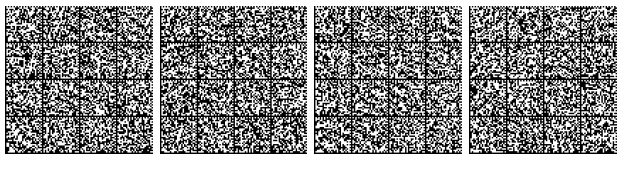

2. Nell'elenco delle competenze dell'Ufficio meccanizzazione agricola e produzione biologica della Ripartizione agricoltura di cui al punto 31. dell'allegato 1 del decreto è aggiunta, dopo l'ultima lineetta, la seguente lineetta:

«competenza per la sede distaccata di Egna».

Art. 7.

Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio

1. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio pianificazione provinciale di cui al punto 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio assume la seguente denominazione: «Ufficio pianificazione territoriale e cartografia».

2. Nell'elenco delle competenze dell'Ufficio pianificazione territoriale e cartografia sono aggiunte, dopo l'ultima lineetta, le seguenti competenze:

«gestione del sistema informativo paesaggio e territorio SIPAT

pubblicazione di geodati e cartografia in internet

consulenze nei settori cartografia e geodati all'Amministrazione provinciale e agli enti locali

standard tecnici e servizi per la gestione degli atti della pianificazione comunale».

Art. 8.

Dipartimento salute, banda larga e cooperative Ripartizione salute

1. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio prestazioni sanitarie di cui al punto 23. Salute assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:

«Ufficio assistenza sanitaria

pianificazione, sorveglianza e valutazione delle prestazioni sanitarie in ospedale e sul territorio

iscrizione al servizio sanitario provinciale

assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di accordi internazionali

medici convenzionati di medicina generale, pediatri di libera scelta nonché medici specialisti ambulatoriali, incluse le contrattazioni collettive

sanzioni amministrative per dichiarazioni mendaci nell'ambito della spesa sanitaria

osservatorio per la salute

epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonché registri di patologia

gestione del sistema informativo del servizio sanitario provinciale e valutazione della performance».

2. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio governo sanitario di cui al punto 23. Salute assume le seguenti competenze:

«infrastrutture e investimenti

pianificazione e finanziamento di strutture sanitarie, dotazione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie dell'informazione e arredi—

ingegneria clinica e pianificazione della dotazione di grandi apparecchiature sanitarie

contributi per investimenti

e-health, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica e sistema elettronico di prenotazione

Unità operativa governo clinico

autorizzazione e accreditamento di erogatori privati e pubblici di prestazioni sanitarie

health technology assessment-HTA (valutazione delle tecnologie sanitarie), ricerca e innovazione

centro per la gestione del rischio clinico, promozione e garanzia della qualità

trasporto sanitario e servizio di soccorso

dispositivi medici e assistenza farmaceutica

vigilanza su farmacie e grossisti, titolari di farmacie convenzionati, incluse le contrattazioni collettive

segreteria e gestione della commissione ricorsi per diversi ambiti dell'assistenza sanitaria

approvvigionamento da terzi».

3. Nell'elenco delle competenze dell'Ufficio ordinamento sanitario della Ripartizione salute di cui al punto 23. dell'allegato 1 del decreto la penultima lineetta è così sostituita:

«gestione amministrativa di progetti ministeriali in materia di ricerca».

4. Nell'elenco delle competenze dell'ufficio ordinamento sanitario della Ripartizione salute di cui al punto 23. dell'allegato 1 del decreto, dopo l'ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta: «medicina di genere».

Art. 9.

Innovazione, ricerca, università e musei

1. Nell'elenco delle competenze della Ripartizione innovazione, ricerca, università e musei di cui al punto 34 dell'allegato A della legge provinciale, dopo l'ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta:

«musei».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 aprile 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2020, n. **15**.

COVID-19 Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/Sez. Gen. del 23 aprile 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 aprile 2020, n. 264;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 52:

«Art. 52 *(Deroghe in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19)*. — 1. Per la durata dello stato di emergenza di sei mesi dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stesso, le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo.

2. Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che soddisfano il seguente requisito:

avere almeno un/una componente che durante i mesi a partire da febbraio 2020, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o autonomo/autonoma, ha subito l'interruzione dell'attività lavorativa, oppure la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o che non sia più in grado di svolgere l'attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione «Aiuto immediato Covid-19», da concedersi nel seguente ammontare:

a) per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;

b) per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che non percepisce entrate fiscalmente imponibili al momento della presentazione della domanda, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.

4. Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. La prestazione di cui all'art. 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell'art. 20 e da erogare mensilmente. I restanti commi dell'art. 20 non trovano applicazione.

6. La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 5 è da presentare utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente e con le modalità semplificate di cui al punto 2 della parte dispositiva del decreto del direttore generale della Provincia del 19 marzo 2020, n. 4805. La prestazione è concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda.

7. Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

8. Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, resta impregiudicata l'applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

9. In deroga all'art. 32, comma 8, la prestazione per il sostegno nella gestione domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo può essere erogata, per l'intero periodo di emergenza nazionale, nella misura massima di 200 ore mensili.

10. Le domande per le prestazioni di assistenza economica e sociale di cui al presente regolamento sono rinnovate d'ufficio per i seguenti periodi:

a) prestazioni di cui agli articoli 19 e 21: per un numero di mensilità pari al periodo di concessione precedente;

b) tutte le altre prestazioni: per sei mesi dalla scadenza della domanda.

11. Per la durata dell'emergenza COVID-19 le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono prolungate d'ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica.

12. Le domande per la prestazione «Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore» di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, per le quali il titolo esecutivo non ha subito variazioni, sono rinnovate d'ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda.»

Art. 2.

Applicazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, eccetto quelle di cui ai commi 10, 11 e 12, si applicano a tutte le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

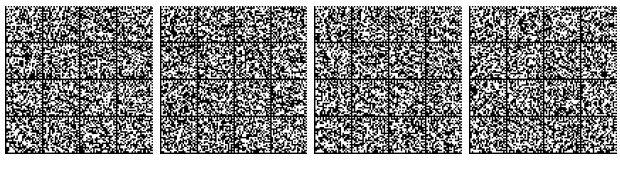

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2020, n. **16**.

Prestazione energetica nell'edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/Sez. Gen. del 23 aprile 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 31 marzo 2020, n. 235;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento attua le seguenti direttive UE:

a) direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

b) direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

c) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e successive modifiche;

d) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

2. Il presente regolamento definisce, inoltre, le seguenti caratteristiche tecniche e i seguenti provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia, in esecuzione dell'art. 21, comma 3, lettera *c)*, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche:

a) la metodologia di calcolo del rendimento energetico dell'involucro edilizio e della prestazione energetica degli edifici;

b) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;

c) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti;

d) i criteri e la procedura di certificazione energetica degli edifici;

e) l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti;

f) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria negli edifici;

g) l'implementazione di un sistema di controllo indipendente per l'attuazione della presente direttiva.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

1) «edificio»: costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

2) «edificio ad energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all'allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;

3) «involucro di un edificio»: componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati;

4) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d'uso o alle caratteristiche energetiche;

5) «componente dell'edificio»: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio;

6) «nuovo edificio»: edificio di nuova costruzione;

7) «edificio residenziale»: edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali;

8) «unità abitativa»: parte dell'unità immobiliare ad uso residenziale;

9) «sistemi tecnici per l'edilizia»: apparecchiature tecniche a servizio di un edificio o di una unità immobiliare per il riscaldamento, raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo degli edifici, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di tali sistemi, compresi i sistemi che utilizzano energia da fonti rinnovabili;

10) «sistema di automazione e controllo dell'edificio»: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo energetíco dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e una più agevole gestione manuale di tali sistemi;

11) «ristrutturazione importante»: ristrutturazione di un edificio esistente che riguarda più del 25 per cento della superficie dell'involucro, senza calcolare la superficie delle finestre, e attraverso cui si modifica sensibilmente la natura dello stesso, oppure ampliamento di oltre il 25 per cento della superficie utile dell'edificio esistente;

12) «rendimento energetico dell'involucro edilizio» o «efficienza energetica dell'involucro edilizio»: valore del fabbisogno annuo di calore, che risulta dalle perdite di calore per trasmissione e ventilazione e dai guadagni termici solari e interni;

13) «prestazione energetica di un edificio» o «efficienza energetica complessiva di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un utilizzo secondo la destinazione d'uso dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;

14) «energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo dì conversione o trasformazione;

15) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

16) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica, all'interno di un'area delimitata dalla Provincia autonoma di Bolzano e servita da un impianto di teleriscaldamento, sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione, a una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o per processi di lavorazione;

17) «classe CasaClima»: classificazione degli edifici di cui all'allegato 1, determinata sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell'involucro edilizio;

18) «protocollo CasaClima»: procedura standard di certificazione energetica degli edifici per l'attestazione di una classe CasaClima;

19) «certificato CasaClima»: documento riconosciuto in Alto Adige attestante la prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare, risultante dalla metodologia definita all'art. 3;

20) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato; il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), e degli eventuali costi di smaltimento. Il ciclo di vita economico è determinato in base alla norma EN 15459. Il livello ottimale in funzione dei costi si colloca all'interno della scala di livelli di prestazione energetica in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

21) «relazione tecnico-economica»: documentazione attestante i motivi tecnici o economici che giustificano il mancato rispetto dei requisiti minimi e che rendono impossibile il raggiungimento di un livello ottimale in funzione dei costi;

22) «impianto di condizionamento dell'aria»: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permetta di controllare o abbassare la temperatura;

23) «impianto di riscaldamento»: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permetta di aumentare la temperatura;

24) «generatore di calore»: parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per mezzo di uno o più dei seguenti processi:

a) combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b) effetto *Joule* negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

c) cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

25) «pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria, l'acqua o la terra, a edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una temperatura minore ad una maggiore. Nel caso di pompe di calore reversibili, si può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

26) «potenza nominale utile»: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo, rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

27) «esperti qualificati indipendenti per la manutenzione e il controllo degli impianti termici»: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate;

28) «tecnico qualificato/tecnica qualificata»: persona in possesso della qualifica professionale richiesta per fornire i servizi tecnici necessari nel campo della prestazione energetica degli edifici;

29) «contratto di prestazione energetica»: come definito nella direttiva 2012/27/UE, e successive modifiche, accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica che è soggetta a verifica e monitoraggio per l'intera durata del contratto e in base al quale vengono effettuati investimenti (lavori, forniture o servizi) in tale misura in relazione a un livello contrattualmente concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o ad altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

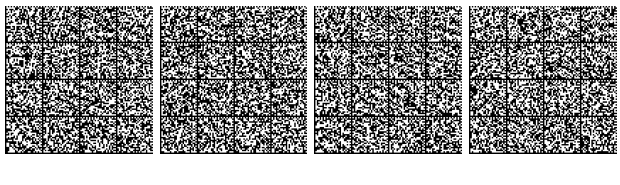

Art. 3.

Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1. La prestazione energetica degli edifici è calcolata in conformità all'allegato 3 e certificata secondo il protocollo CasaClima.

2. La prestazione energetica degli edifici può essere calcolata esclusivamente da tecnici qualificati, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Si applica a tal fine la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 4.

Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

1. I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell'involucro edilizio, alla prestazione energetica dell'edificio e all'utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico. La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3, lettera *c)*, e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere documentata da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

2. Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall'obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell'involucro edilizio nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione:

a) edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nonché edifici sottoposti a tutela degli insiemi, qualora l'osservanza della normativa implichi un'alterazione inaccettabile della loro natura in termini architettonici o storico-artistici;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edificio adibite ad uffici, unità abitative o assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione dell'efficienza energetica;

d) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m^2;

e) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni;

f) rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici utilizzati o destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe da un utilizzo annuale.

3. I nuovi edifici devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) rendimento energetico dell'involucro edilizio pari o superiore a quello della classe CasaClima A di cui all'allegato 1;

b) prestazione energetica dell'edificio almeno corrispondente a quella della classe CasaClima A di cui all'allegato 1;

c) il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 50 per cento da fonti di energia rinnovabili; il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto, nel caso in cui:

1) da una relazione tecnico-economica risulti che l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è negativa;

2) l'edificio sia realizzato nella classe CasaClima Oro;

3) l'edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

4. In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti fondamentali dei sistemi tecnici per l'edilizia, devono essere utilizzati prodotti che corrispondono ai più recenti standard della tecnica. Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, il fabbisogno di energia primaria dell'impianto oggetto dell'intervento deve essere ridotto di almeno 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui un edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

5. Nei nuovi edifici, nonché in caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, nel caso di nuovi edifici la prestazione energetica deve essere almeno del 25 per cento superiore a quella indicata nell'allegato 1; nel caso, invece, di sostituzione di un sistema tecnico per l'edilizia, il fabbisogno di energia primaria del sistema interessato deve essere ridotto almeno del 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui l'edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

6. Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile:

a) i nuovi edifici devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, in casi giustificati, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore;

b) gli edifici non residenziali i cui impianti di riscaldamento presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025;

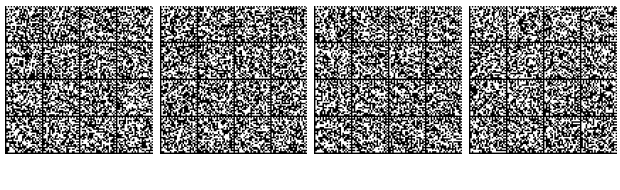

c) gli edifici non residenziali i cui impianti di condizionamento dell'aria presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

7. In caso di nuovi edifici, di interventi di completa o parziale ristrutturazione, di manutenzione straordinaria dell'involucro o di ampliamento di edifici esistenti, gli elementi strutturali devono rispettare i valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo in base alla zona climatica della località in conformità agli allegati 4 e 5.

8. In tutti gli edifici in cui una superficie utile totale di oltre 250 m^2 è occupata da enti pubblici e che hanno una forte affluenza di pubblico, deve essere apposta, in un luogo chiaramente visibile al pubblico, una targa con l'indicazione dei valori del rendimento energetico dell'involucro edilizio e della prestazione energetica dell'edificio conformemente all'allegato 7.

Art. 5.

Infrastruttura per la mobilità elettrica

1. Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio, o

b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

2. Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di venti posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di cento posti auto.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici non residenziali di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, e utilizzati dalle stesse.

4. Gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per ogni posto auto, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio, o

b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano:

a) ai progetti per i quali le domanda di rilascio del titolo edilizio sia presentata in forma completa entro il 10 marzo 2021;

b) nel caso in cui le infrastrutture di canalizzazione necessarie dipendano da microreti isolate e le misure comportino problemi sostanziali per il funzionamento del sistema energetico locale e compromettano la stabilità della rete locale; tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

Art. 6.

Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell'elenco

1. Il certificato CasaClima di cui all'allegato 6 è richiesto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante. Fanno eccezione gli edifici indicati all'art. 4, comma 2.

2. Il certificato CasaClima è rilasciato dall'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima. Esso deve essere presentato all'autorità competente prima del rilascio della licenza d'uso.

3. L'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima tiene l'elenco dei certificati CasaClima e si occupa del suo regolare aggiornamento.

4. Per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, il/la committente deve dichiarare all'autorità competente in materia di edilizia che i documenti per il calcolo della prestazione energetica saranno trasmessi prima dell'inizio lavori all'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima. Una volta pervenuti tutti documenti necessari, il certificato CasaClima verrà rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di fine lavori, che deve essere presentata dal/dalla committente.

Art. 7.

Validità del certificato CasaClima

1. Il certificato CasaClima rilasciato per l'intero edificio è valido anche per le singole unità abitative facenti parte dello stesso edificio. Il certificato CasaClima ha una validità di dieci anni dalla data di emissione e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi significativamente le prestazioni energetiche (almeno di una classe CasaClima).

2. Se non c'è stato alcun intervento edilizio ai sensi dell'art. 6, comma 4, il proprietario/la proprietaria o l'amministratore/amministratrice condominiale allega al certificato CasaClima prima della scadenza di cui al comma 1, un'autodichiarazione che ne prolunga la validità di altri dieci anni. Una copia dell'autodichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima.

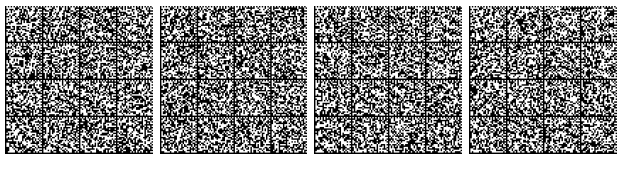

Art. 8.

Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione

1. Esclusivamente ai fini della stesura del contratto di trasferimento della proprietà o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative, l'attestazione relativa alla prestazione energetica può avvenire attraverso il certificato CasaClima oppure sulla base di una valutazione ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche.

2. Le attestazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche, devono essere registrate digitalmente sul portale www.siape.bz

3. L'indicatore di prestazione energetica dell'edificio esistente o dell'unità abitativa che figura nel certificato CasaClima o nell'attestazione della prestazione energetica ai sensi del comma 1 deve essere riportato in tutti gli annunci di vendita o affitto inseriti nei mezzi di comunicazione commerciali.

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli, nonché di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, e del comma 3 del presente articolo.

2. Qualora, dopo l'ultimazione dei lavori edilizi, si accerti il mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 4, sulla base di un verbale di accertamento, trasmesso alle autorità competenti, sono comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge urbanistica provinciale.

3. È istituita una commissione per il controllo dei certificati CasaClima e dell'applicazione del presente regolamento, composta da un/una rappresentante dell'ente pubblico responsabile del rilascio dei permessi di costruire, da un/una rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima e da un/una rappresentante dell'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima. La commissione seleziona in modo casuale e sottopone a verifica una percentuale statisticamente significativa di tutti i certificati CasaClima rilasciati annualmente. La verifica consiste nel controllo della validità dei dati utilizzati ai fini del rilascio dei certificati CasaClima e dei risultati in esso riportati.

Art. 10.

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento

1. Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO_2.

2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento con generatori di calore con potenza nominale superiore a 70 kW.

3. Ai fini del controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, nonché le parti accessibili dell'impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.

5. I controlli dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

6. In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

7. La verifica del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto di riscaldamento, ovvero se il fabbisogno termico dell'edificio è rimasto invariato.

8. Gli impianti di riscaldamento che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente.

Art. 11.

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine dì garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO_2.

2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di condizionamento dell'aria con potenza nominale superiore a 70 kW.

3. Ai fini del controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria devono essere verificati non solo il rendimento dell'impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffrescamento dell'edificio, nonché le parti accessibili dell'impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.

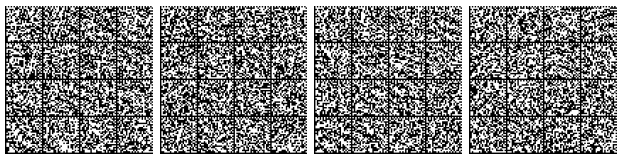

5. I controlli dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

6. In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento dell'aria, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

7. La verifica del dimensionamento dell'impianto di condizionamento non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto stesso, ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell'edificio è rimasto invariato.

8. Gli impianti di condizionamento dell'aria che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente.

Art. 12.

Rapporto di efficienza energetica

1. In seguito al controllo dell'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all'allegato 9, da parte di esperti qualificati indipendenti.

2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare l'efficienza energetica in termini di costi.

3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.

4. Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore/alla gestrice dell'impianto, che lo deve conservare fino al controllo successivo insieme al libretto di impianto di cui all'allegato D2 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.

Art. 13.

Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria e informazione

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima, vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell'anno di riferimento.

2. L'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima informa i gestori degli impianti sulla funzione e sulle finalità del rapporto di efficienza energetica, nonché sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica efficaci anche in termini di costi.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Gli interventi edilizi autorizzati e avviati entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei termini di cui all'art. 75, commi 2 e 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, possono essere ultimati secondo le disposizioni sulla prestazione energetica nell'edilizia e sul bonus energia vigenti il 30 giugno 2020.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 maggio 2020, n. **17**.

Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. Gen. del 14 maggio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 31 marzo 2020, n. 234;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e i

criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole, in esecuzione dell'art. 21, commi 1 e 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio», di seguito denominata «legge».

Capo II

DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI MINIME

Art. 2.

Principi

1. I Comuni devono garantire le dotazioni territoriali e funzionali indispensabili per raggiungere il più alto livello possibile di qualità della vita nelle aree insediabili e per fornire i servizi necessari a salvaguardare i diritti civili e sociali della popolazione, tenendo conto anche delle esigenze dello sviluppo economico, con particolare riferimento a:

a) le esigenze abitative e di lavoro della cittadinanza;

b) l'assistenza sociale e sanitaria e il sostentamento delle famiglie e delle singole persone;

c) il commercio di vicinato di prodotti e servizi di uso quotidiano;

d) l'istruzione, l'innovazione e la ricerca;

e) l'associazionismo per scopi collettivi, etici e culturali, nonché per l'esercizio della religione e del culto;

f) le attività ricreative, l'uso del verde pubblico, l'offerta culturale, lo sport e le manifestazioni;

g) la mobilità e l'accessibilità, i servizi di trasporto pubblici e collettivi;

h) la dotazione e la connessione degli spazi pubblici e del verde urbano;

i) la qualità dell'architettura, con particolare riguardo agli spazi e alle attrezzature di pubblico interesse.

2. Gli indici di pianificazione stabiliti nel presente regolamento costituiscono la base per le attività di pianificazione rientranti nella competenza dei Comuni.

3. Nell'ambito di tale attività di pianificazione, gli indici possono essere derogati in base a specifiche necessità o a obiettivi politici, purché sia comunque garantita un'adeguata qualità di pianificazione. Gli scostamenti devono essere adeguatamente motivati con deliberazione del Consiglio.

4. Nel computo degli abitanti ai fini degli indici di pianificazione per l'individuazione di spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi, impianti sportivi e parcheggi deve tenersi conto anche dei turisti, sommando il numero dei pernottamenti annuali diviso per 200.

5. L'accessibilità a piedi è indicata in minuti. La conversione in distanza reale — non in linea d'aria — è effettuata con riferimento a un terreno pianeggiante e una velocità media pedonale di 1 m/s.

Art. 3.

Località centrali con ambiti di integrazione

1. Dai 116 Comuni altoatesini si individuano dal punto di vista economico, sociale e culturale, attorno a una località riconoscibile come centrale, i seguenti 17 ambiti di integrazione, rappresentati nell'allegata Cartina n. 1. Le località centrali sono distribuite in modo da garantire alla popolazione distanze ragionevoli dai vari livelli di strutture e servizi esistenti, assicurando al contempo alle strutture e ai servizi medesimi un bacino di utenza adeguato:

1) Alta Val Venosta con località centrale Malles per l'ambito di integrazione di Glorenza, Curon Venosta, Prato allo Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubre;

2) Media Val Venosta con località centrale Silandro per l'ambito di integrazione di Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Martello;

3) Bassa Val Venosta con località centrale Naturno per l'ambito di integrazione di Senales e Plaus;

4) Burgraviato con località centrale Merano per l'ambito di integrazione di Lagundo, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Marlengo, Parcines, Rifiano, Scena, Tirolo, Verano;

5) Ultimo-Val di Non con località centrale Lana per l'ambito di integrazione di Lauregno, Proves, Senale-San Felice, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Ultimo;

6) Val Passiria con località centrale S. Leonardo per l'ambito di integrazione di Moso e S. Martino in Passiria;

7) Bolzano e dintorni con località centrale Bolzano per l'ambito di integrazione di Andriano, Bronzolo, *Nova* Ponente, Appiano, S. Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina, Nalles, Vadena, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fiè, *Nova* Levante;

8) Bassa Atesina con località centrale Egna per l'ambito di integrazione di Aldino, Anterivo, Ora, Cortaccia, Cortina, Magrè, Montagna, Salorno, Termeno, Trodena;

9) Gardena con località centrale Ortisei per l'ambito di integrazione di Santa Cristina e Selva di Val Gardena;

10) Bassa Valle Isarco con località centrale Chiusa per l'ambito di integrazione di Barbiano, Velturno, Laion, Villandro, Funes, Ponte Gardena;

11) Bressanone e dintorni con località centrale Bressanone per l'ambito di integrazione di Luson, Rio Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna;

12) Alta Valle Isarco con località centrale Vipiteno per l'ambito di integrazione di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines;

13) Bassa Val Pusteria con località centrale Brunico per l'ambito di integrazione di Gais, Chienes, Valdaora, Perca, Falzes, Rasun Anterselva, S. Lorenzo, Terento, Vandoies;

14) Tures-Valle Aurina con località centrale Campo Tures per l'ambito di integrazione di Valle Aurina, Selva dei Molini, Predoi;

15) Monguelfo e dintorni con località centrale Monguelfo per l'ambito di integrazione di Casies e Braies;

16) Alta Val Pusteria con località centrale San Candido per l'ambito di integrazione di Villabassa, Sesto, Dobbiaco;

17) Val Badia con località centrale Badia per l'ambito di integrazione di Corvara, Marebbe, S. Martino in Badia e La Valle.

Art. 4.

Fabbisogno e criteri per l'individuazione

1. Ai fini di un uso razionale del territorio, il piano comunale per il territorio e il paesaggio individua, sulla base di un'analisi del fabbisogno, nuove zone edificabili, fra le quali zone miste, zone produttive e altre, qualora nel territorio comunale non siano disponibili immobili adeguati.

2. Nel calcolo del fabbisogno abitativo devono essere considerati il numero e la composizione dei nuclei familiari.

3. Il fabbisogno abitativo minimo per abitante è fissato in una volumetria di 100 m^3.

4. Uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile deve tener conto dell'obiettivo della prevenzione del traffico, tramite:

a) individuazione delle zone miste in luoghi in cui l'offerta pubblica o privata di beni e servizi per il fabbisogno quotidiano della popolazione è a una distanza massima di 500 m;

b) individuazione delle zone miste a una distanza non superiore a 300 m da fermate, raggiungibili a piedi, dei mezzi di trasporto pubblici ovvero a una distanza massima di 1 km dalle stazioni del trasporto ferroviario o funiviario;

c) riduzione al minimo delle distanze tra abitazioni, luoghi di lavoro e strutture per il tempo libero e l'educazione, applicando i seguenti indici di pianificazione per l'accessibilità a piedi:

1) asili nido, parchi giochi: 5 minuti;

2) scuole elementari, campi sportivi: 10 minuti;

3) locali per associazioni, strutture pubbliche, aziende commerciali, di servizi, artigianali, industriali o alberghiere diverse da quelle di cui alla lettera *a)*: 20 minuti.

5. Per la localizzazione delle zone produttive si applicano i seguenti criteri di valutazione:

a) l'ampliamento di zone produttive esistenti ha la priorità rispetto alla previsione di nuove zone produttive isolate;

b) aree vicine a infrastrutture esistenti sono da preferire, prestando attenzione in particolare all'accessibilità e al loro collegamento al sistema di trasporto pubblico;

c) le trasformazioni di aree sottoposte a vincolo e la previsione di zone produttive in prossimità di corsi d'acqua o di zone umide sono da evitare.

6. Al fine di assicurare la qualità urbana e ambientale dell'area insediabile e la sua funzionalità nel lungo periodo, in fase di pianificazione dev'essere rivolta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a) organizzazione della mobilità sostenibile;

b) biodiversità;

c) gestione del verde;

d) trattamento delle acque reflue;

e) gestione delle acque meteoriche;

f) pianificazione di parcheggi per motoveicoli e biciclette;

g) pianificazione dell'arredo urbano;

h) gestione delle aree non ancora edificate.

7. Il comune promuove la biodiversità delle specie animali e vegetali nell'area insediabile attraverso misure quali:

a) la manutenzione, creazione, riqualificazione e interconnessione di spazi verdi diversi e aree seminaturali all'interno dell'area insediabile, come sostegno alla sopravvivenza di specie animali e vegetali, con collegamento a strutture verdi extraurbane e sovraordinate o ad aree di valore ecologico;

b) la conservazione di alberi di valore ecologico esistenti e l'utilizzo di diverse specie di alberi, arbusti e piantagioni perenni, preferibilmente autoctone e ricche di fiori e bacche come fonte di cibo e rifugio per uccelli e insetti;

c) la semina di prati e bordure fioriti, ricchi di specie curate in maniera estensiva, anche in aree verdi lungo le strade e in piccole aree verdi residue;

d) lo sviluppo della vegetazione autoctona spontanea, in particolare negli spazi residuali;

e) la conservazione e creazione di impianti di nidificazione;

f) la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo al minimo, il rispetto della permeabilità del suolo fino alle acque sotterranee, l'uso di pavimentazioni permeabili all'acqua e l'eliminazione della sigillatura di quelli esistenti;

g) l'adozione di sistemi per la gestione sostenibile delle acque meteoriche;

h) l'inverdimento di muri e facciate, in particolare di quelli senza finestre;

i) l'inverdimento dei tetti con pendenza inferiore a 15°;

j) l'arredo di piazze con messa a dimora di alberi, anche per un migliore microclima, e il rinverdimento lungo le strade urbane, fra l'altro mediante piantumazione di viali - piantumazione di alberi a intervalli regolari di circa 10 m;

k) la realizzazione di posti auto fuori terra con pavimentazioni permeabili all'acqua e messa a dimora di almeno un albero ad alto fusto ogni 5 posti auto;

l) la progettazione paesaggistica ed ecologica degli spazi aperti nell'edilizia residenziale e la messa a dimora di almeno un albero ad alto fusto ogni 250 m^2 di superficie non coperta da edifici;

m) la copertura di cantine e parcheggi sotterranei non sottostanti agli edifici, di terrazze, strade e percorsi d'accesso con 60 cm di terra per consentire una piantagione ricca di specie e la messa a dimora di alberi;

n) la creazione di aree o l'adozione di misure di compensazione ecologica in caso di espansione degli insediamenti.

8. Al fine di garantire la permeabilità del suolo nelle zone produttive si applica l'indice di riduzione dell'impatto edilizio, in breve RIE, di cui all'allegato B.

9. La gestione delle acque meteoriche avviene ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, recante «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in materia di tutela delle acque», e — fatti salvi i casi eccezionali motivati da

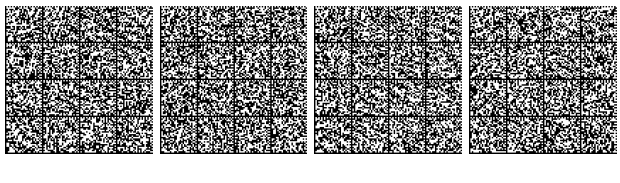

ragioni tecniche — segue il principio per cui tutta l'acqua meteorica caduta su un terreno deve essere raccolta e riutilizzata o lasciata infiltrarsi nello stesso terreno. La gestione sostenibile delle acque meteoriche deve garantire la fruibilità e la conservazione nel tempo degli spazi verdi e aperti di cui all'art. 10 di questo regolamento.

Art. 5.

Mobilità e accessibilità

1. A garanzia della sostenibilità si perseguono i seguenti obiettivi primari:

a) prevenzione del traffico;

b) spostamento del traffico motorizzato individuale;

c) ottimizzazione del traffico.

2. Per prevenzione del traffico si intende l'eliminazione della necessità di spostamenti e la riduzione dei percorsi, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale. La prevenzione del traffico avviene attraverso:

a) la creazione di aree insediabili compatte, comprese entro distanze brevi, conformemente all'art. 4, comma 4;

b) la prevenzione della dispersione insediativa tramite ampliamento delle aree insediabili in siti idonei, adiacenti alle aree edificate esistenti e in corrispondenza delle infrastrutture;

c) la pianificazione di zone a destinazione mista, prevedendo zone residenziali che comprendono anche servizi e attività commerciali e produttive compatibili con la residenza;

d) la pianificazione di nuove zone edificabili comprensive di servizi e infrastrutture per la mobilità, in particolare di rimesse e depositi per gli autobus del trasporto pubblico locale;

e) la collocazione delle nuove strutture che richiamano nuovi flussi di traffico, quali strutture commerciali o d'intrattenimento, servizi, strutture educative, sanitarie e ricreative, nonché delle zone produttive, ecc., in aree limitrofe ad alto potenziale di utenza, facilmente accessibili con mezzi pubblici e non motorizzati.

3. Lo spostamento del traffico motorizzato individuale che utilizza carburanti fossili su mezzi di trasporto ecologici, in particolare su mezzi di trasporto pubblici ad alta efficienza energetica e sul traffico ciclistico e pedonale, avviene tramite:

a) l'ampliamento della rete di trasporto pubblico con, tra l'altro, corsie preferenziali, l'aumento della frequenza delle corse e della capacità del trasporto pubblico nonché dell'offerta di servizi di mobilità flessibili e orientati alla domanda;

b) la creazione di una rete capillare di fermate del trasporto pubblico, libere da barriere architettoniche, rispettando i seguenti indici di pianificazione:

1) per residenze, servizi, strutture commerciali, zone produttive: 300 m dalla fermata dell'autobus o 1 km dalla stazione dei mezzi di trasporto su rotaia o a fune;

2) per spazi verdi, parchi giochi e impianti sportivi collegati a quartieri e insediamenti abitativi: 200 m dalle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;

3) per istituti d'istruzione: 100 m dalle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;

4) per strutture socio-sanitarie: 100 m dalle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;

c) la creazione, alla periferia degli insediamenti, di nodi d'interscambio della mobilità, nei quali il passaggio dal trasporto motorizzato individuale al trasporto pubblico locale è garantito attraverso un parcheggio di accoglienza di dimensioni adeguate;

d) lo sviluppo dell'infrastruttura ciclabile tramite creazione di una rete di piste ciclabili sicura, confortevole, capillare e continua, per quanto possibile separata dal traffico veicolare, e di una rete di parcheggi per biciclette, comodamente raggiungibili e sicuri, adeguati alla destinazione d'uso e alle dimensioni degli edifici, ove possibile con stazioni di ricarica per biciclette elettriche. Le stazioni di noleggio biciclette devono essere combinate con parcheggi o nodi intermodali;

e) la creazione di una rete pedonale sicura, confortevole, capillare e continua, di spazi urbani attraenti e di zone a traffico limitato quali zone pedonali;

f) misure che disincentivano il traffico motorizzato individuale e favoriscono l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo nonché misure che promuovono gli spostamenti in bicicletta e a piedi, fra le quali: limitazione dei parcheggi privati, limitazione delle possibilità di parcheggio in centro, aumento del prezzo per la sosta nei centri urbani, riduzione della velocità nelle aree insediabili tramite istituzione di zone con limite di velocità di 30 km/h, creazione di restringimenti di carreggiata e dossi, limitazione dell'accesso ai centri urbani per i mezzi pesanti, limitazione del traffico motorizzato individuale nelle zone turistiche fortemente sviluppate.

4. L'ottimizzazione del traffico consiste in misure che contribuiscono alla riduzione degli effetti negativi del traffico che non è possibile ridurre né spostare, e avviene attraverso:

a) la promozione di sistemi di propulsione a basse emissioni, elettrici, a idrogeno, a metano o simili; l'estensione della rete di stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno; l'installazione di punti di ricarica in garage pubblici e di appositi dispositivi in edifici privati;

b) la promozione di concetti di trasporto alternativi che consentono l'utilizzo condiviso dei veicoli e riducono la percentuale di conducenti che viaggiano soli, quali il *car sharing*, il *car pooling*, la costituzione di gruppi di viaggio, i biglietti aziendali, ecc.;

c) misure che ottimizzano il flusso del traffico e incrementano l'efficienza.

5. La pianificazione di nuove superfici destinate alla viabilità deve ricomprendere misure di rafforzamento della biodiversità quali l'individuazione di ponti verdi o aree verdi in prossimità delle strade.

Art. 6.

Parcheggi pubblici

1. Per l'individuazione di parcheggi pubblici vale l'indice di pianificazione di 2,5 m^2/abitante. I parcheggi pubblici sono aperti al pubblico e servono per scopi pubblici. Gli operatori privati devono soddisfare autonomamente le proprie esigenze di parcheggio ai sensi dell'art. 7.

2. Per i centri storici e per i comuni con un alto numero di pernottamenti turistici, un'alta percentuale di pendolari o con forti flussi di turismo giornaliero vanno previste, in caso di comprovato fabbisogno, ulteriori possibilità di parcheggio.

3. Almeno la metà delle aree di cui ai commi 1 e 2 deve essere destinata al parcheggio di mezzi di trasporto sostenibili, quali vetture in *car sharing* e veicoli elettrici, biciclette elettriche e biciclette non motorizzate, e deve offrire la possibilità di collegamento a stazioni di ricarica elettrica.

4. Al fine di raggiungere o mantenere un'elevata qualità di vita nelle aree insediabili è auspicabile trasferire i parcheggi pubblici per autoveicoli dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o multipiano, qualora i concetti di traffico alternativi, quali i sistemi di condivisione, non offrano soluzioni adeguate.

5. I parcheggi pubblici per autoveicoli devono essere collocati preferibilmente in prossimità di nodi intermodali quali strutture Park & Ride, fermate dei mezzi pubblici e simili, ed essere in ogni caso combinati con parcheggi per biciclette facilmente accessibili e sicuri e, ove possibile, con stazioni per il noleggio di biciclette.

6. Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi pubblici devono essere dotati di una pavimentazione permeabile inerbita o di canalette filtranti inerbite in grado di assicurare l'infiltrazione superficiale delle acque meteoriche.

7. Per un utilizzo razionale dei parcheggi pubblici esistenti devono essere adottati adeguati sistemi di gestione.

8. I comuni con più di 20.000 abitanti devono dotarsi di un deposito attrezzato per la rimessa degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale attraverso la individuazione nei piani comunali di apposite aree destinate alla loro realizzazione.

Art. 7.

Parcheggi privati

1. Nell'ambito del programma di mobilità e di accessibilità ai sensi della lettera *f)* del comma 5 dell'art. 51 della legge, i comuni stabiliscono standard specifici per la realizzazione di parcheggi privati, tenendo conto dell'offerta di infrastrutture e di servizi di mobilità e delle destinazioni d'uso previste nell'area pianificata, e — in osservanza delle disposizioni legislative — anche limitandone la realizzazione ad ambiti circoscritti, prescrivendo parcheggi collettivi e, in caso di deroghe agli standard, imponendo prestazioni sostitutive.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni stabilite dai comuni nel programma di mobilità e di accessibilità, per le singole destinazioni d'uso valgono i seguenti indici:

Verkehrsquelle/ Zweckbestimmung	Fahrradabstellplätze / parcheggi biciclette	Pkw-Stellplätze / Parcheggi auto	Fonte del traffico/ destinazione d'uso
a. Wohnen	2 / 200 m³	1 / 200 m³	a. residenza
b. Handel	1 / 50 m² Verkaufsfläche/ superficie di vendita	1 / 50 m² Verkaufsfläche/ superficie di vendita	b. commercio
c. Dienstleistung	1 / 50 m² Nutzfläche/ superficie utile	1 / 40 m² Nutzfläche/ superficie utile	c. attività di servizio
d. kleine Handwerksbetriebe (≤ 5 Angestellte)	1 / 70 m² Nutzfläche/ superficie utile	1 / 60 m² Nutzfläche/ superficie utile	d. piccole imprese artigianali (≤ 5 dipendenti)
e. größere Handwerksbetriebe	10 % der Beschäftigten degli occupati	30 % der Beschäftigten degli occupati	e. imprese artigianali di maggiori dimensioni
f. Gewerbe	10 % der Beschäftigten degli occupati	30 % der Beschäftigten degli occupati	f. attività produttiva
g. Beherbergung und Privatzimmervermietung, Ferienwohnungen	1 / 15 Betten / posti letto + 20 % für das Personal/ per il personale	1 / 4 Betten / posti letto + 20 % für das Personal / per il personale	g. esercizi ricettivi e affittacamere, appartamenti per le vacanze
h. Schank- und Speisebetriebe	1 / 6 Sitzplätze 6 posti a sedere	1 / 6 Sitzplätze 6 posti a sedere	h esercizi di somministrazione di pasti e bevande

3. Nella determinazione degli standard il numero dei posti auto privati deve essere limitato in correlazione alla posizione nell'area insediabile e all'accessibilità dei trasporti pubblici. I criteri di cui tenere conto sono la distanza della prevista costruzione dalla fermata del trasporto pubblico locale più vicina, la frequenza delle corse, il collegamento al trasporto interregionale, tempi di percorrenza più favorevoli grazie, ad esempio, a corsie riservate, ecc. Nel caso specifico devono essere tenute in considerazione le condizioni del traffico a livello locale e speciali misure volte a ridurre la necessità di parcheggi, ad esempio biglietti per lavoratori dipendenti, la realizzazione di stazioni di *car sharing*, *car pooling*, ecc.

4. Al fine di raggiungere o mantenere un'elevata qualità di vita nelle aree insediabili deve essere privilegiato il trasferimento dei parcheggi privati dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o multipiano.

5. Con riguardo alla mobilità sostenibile e alla mobilità elettrica, i parcheggi di nuova costruzione devono essere dotati di possibilità di collegamento a stazioni di ricarica elettrica.

6. Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi privati devono essere dotati di una pavimentazione permeabile inerbita o di canalette filtranti inerbite in grado di assicurare l'infiltrazione superficiale delle acque meteoriche.

Art. 8.

Scuole e scuole dell'infanzia

1. L'indice di pianificazione per l'individuazione di aree per scuole e scuole dell'infanzia è stabilito nella misura di 5,5 m^2/abitante per il capoluogo Bolzano, di 5,0 m^2/abitante per le località centrali ai sensi dell'art. 3 di questo regolamento e di 4,0 m^2/abitante per i restanti Comuni.

2. Tutti gli istituti d'istruzione devono essere collegati alla rete pedonale e ciclabile e ai trasporti pubblici.

3. Per un raggio di 100 m intorno alle scuole e alle scuole d'infanzia deve essere istituita una zona a traffico limitato, almeno nelle fasce orarie di ingresso e uscita.

4. Nel programma di mobilità incluso nel programma di sviluppo comunale di cui all'art. 51 della legge, in relazione alla morfologia del territorio possono essere definiti ulteriori parametri in merito ai tempi di percorrenza a piedi o con veicoli o alle distanze.

Art. 9.

Strutture di interesse pubblico

1. Nelle aree residenziali devono essere previste, a seconda del fabbisogno e comunque in modo da servire il maggior numero possibile di utenti, strutture di interesse pubblico per attività culturali e sociali, per i servizi sanitari e di prevenzione, per l'amministrazione, per i servizi pubblici e per la sicurezza.

2. Per l'individuazione di strutture di interesse pubblico valgono gli indici di pianificazione di 3,0 m^2/abitante per il capoluogo Bolzano, di 2,5 m^2/abitante per le località centrali ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e di 2,0 m^2/abitante per i restanti Comuni.

Art. 10.

Spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi

1. Il verde e gli spazi aperti assicurano, nell'interesse generale:

a) spazio per attività quotidiane e ricreative, fra le quali la mobilità pedonale e ciclistica, il contatto sociale e la comunicazione, l'organizzazione del tempo libero e la rigenerazione;

b) l'organizzazione dell'abitato in relazione alla struttura dell'insediamento, all'orientamento e alla creazione di identità;

c) funzioni ecologiche, con effetti sulla biodiversità e sul clima dell'abitato, ad esempio grazie al loro effetto rinfrescante nonché al loro contributo alla salubrità dell'aria e al bilancio idrico;

d) la conservazione di spazi naturali, con effetti positivi per gli *habitat* di animali e piante, per la rete dei biotopi e per la protezione degli ecosistemi.

2. La rete di spazi verdi pubblici, che devono in massima parte avere capacità di drenaggio e non essere sigillati, è costituita da aree con funzioni diverse e alta qualità di permanenza, alle quali vengono assegnati i seguenti indici di pianificazione in relazione all'accessibilità pedonale in minuti dall'abitato, al fabbisogno di spazio per abitante e all'estensione assoluta dell'area:

a) gli spazi verdi collegati ad abitazioni sono i parchi giochi per bambini e gli spazi verdi continui nelle vicinanze dell'abitato, dotati di aree per bambini piccoli e aree gioco per bambini, raggiungibili in cinque minuti a piedi, con un indice di 3,5 m^2/abitante e una superficie fino a un ettaro;

b) gli spazi verdi collegati ad aree residenziali sono i parchi giochi per i giovani, i parchi di dimensioni minori attrezzati con aree gioco per bambini e giovani, gli spazi verdi urbani e di paese, raggiungibili in dieci minuti a piedi, con un indice di 4 m^2/abitante e una superficie di 1-3 ettari;

c) gli spazi verdi collegati a quartieri e insediamenti abitativi, situati esclusivamente nelle località centrali indicate all'art. 3 del presente regolamento, sono i parchi di maggiori dimensioni e le parti di collegamenti verdi con parchi giochi e strutture per tutte le età; sono predisposti anche per le attività sportive e raggiungibili in venti minuti a piedi; hanno un indice di 4 m^2/abitante e una superficie di 3-5 ettari; questi spazi verdi devono essere dotati di servizi igienici facilmente accessibili.

3. La qualità degli spazi aperti pubblici viene migliorata creando una rete di spazi eterogenei di piccole dimensioni fra i quali rientrano piazze pubbliche, zone a traffico limitato, zone pedonali, strade chiuse al traffico e dedicate al gioco, aree per fare movimento e luoghi di soggiorno, spazi con soluzioni per sedersi, aree stradali con piantumazioni, viali, luoghi alberati a delimitazione degli spazi, ecc. Tali spazi aperti contribuiscono alla rivitalizzazione delle località e in un'area insediabile a misura d'uomo devono essere previsti entro distanze percorribili a piedi.

4. Nell'area insediabile gli spazi verdi e gli spazi aperti devono essere progettati in modo da essere esteticamente gradevoli, privi di barriere, fruibili dal maggior numero possibile di gruppi diversi di utenti, sostenibili e di valore sotto il profilo ecologico. Ferme restando le prescrizioni di cui alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, negli spazi verdi e gli spazi aperti, comprese le aree nei pressi delle strade e gli spazi verdi residui su piccola scala, la biodiversità locale delle specie animali e vegetali deve essere incentivata attraverso misure adeguate, quali:

a) la semina di prati fioriti ricchi di specie al posto dei prati, nel caso di superfici pubbliche nella misura minima del 10% dello spazio verde interessato;

b) la piantagione di diverse tipologie di alberi, arbusti e fiori perenni ricche di fiori anche con bacche come fonte di cibo per gli animali;

c) l'utilizzo di pavimentazioni permeabili all'acqua e togliere la sigillatura di quelli esistenti;

d) il mantenimento e la creazione di luoghi idonei alla nidificazione;

e) la creazione di ambienti naturali di riposo con superfici umide, legno morto, cumuli di rami o pietre o altro.

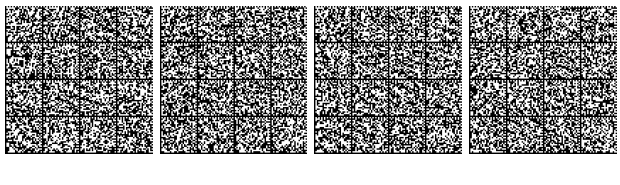

5. La dotazione di spazi verdi e spazi aperti pubblici degli insediamenti esistenti ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere rilevata in sede di redazione del programma comunale di sviluppo per il territorio e il paesaggio.

6. Nei piani di attuazione per le zone miste, nel caso di complessi residenziali con più di 10 unità abitative almeno il 20 per cento delle superfici non occupate da edifici è riservato a parchi giochi. L'area serve principalmente alle persone residenti nel complesso residenziale, non deve essere pubblica, ma deve essere liberamente accessibile e fruibile da tutte le persone residenti nel complesso residenziale. Se dopo la sua costruzione il parco giochi è aperto al pubblico, può essere considerato spazio verde collegato ad abitazioni ai sensi del comma 2, lettera *a)*. In caso la superficie sia inferiore a 300 m^2 devono essere previste attrezzature per bambini e ragazzi, in caso di superfici superiori a 300 m^2 anche attrezzature per adolescenti, eventualmente su una diversa porzione dell'area; in caso di superfici superiori a 700 m^2 deve essere predisposto un campo per giochi con la palla. Ove possibile, le aree devono essere delimitate come un'unica unità coerente.

7. I parchi giochi devono trovarsi in posizione soleggiata, al riparo dal vento ed essere protetti dal traffico e raggiungibili in sicurezza. Devono rispondere alle varie esigenze di gioco e di movimento dei bambini e dei giovani e devono stimolarli nelle loro attività. L'ombra deve essere fornita da adeguati elementi di protezione dal sole e devono essere piantati alberi ad alto fusto adatti al sito.

8. Nelle zone produttive devono essere previsti degli spazi verdi pubblici ovvero fasce con alberi e arbusti lungo gli assi stradali nella seguente misura minima:

a) zone produttive con una superficie superiore a 4 ettari: 5% della superficie complessiva;

b) zone produttive con una superficie da 2 a 4 ettari: 2% della superficie complessiva;

c) zone produttive con una superficie inferiore a 2 ettari: a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Art. 11.

Impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi destinati alla pratica di sport individuali e di squadra di varie tipologie devono essere collegati a una rete di percorsi pedonali e ciclocompatibili nonché essere raggiungibili con mezzi di trasporto ecosostenibili. I percorsi ciclabili e pedonali costituiscono la base per una vita quotidiana ricca di movimento e per una mobilità quotidiana non motorizzata.

2. L'indice minimo di superfici destinate allo sport è pari a 3,5 m^2/abitante. È da privilegiarsi un utilizzo plurimo, anche per fasce orarie differenziate, tenendo conto delle strutture sportive esistenti.

Capo III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 12.

Definizione di sede dell'azienda agricola

1. Per sede dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge si intende il luogo in cui sono situati gli edifici residenziali e aziendali facenti parte dell'azienda. Gli edifici destinati ad abitazioni devono essere realizzati entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale, preservando l'aspetto tradizionale del paesaggio.

2. Se si costruiscono edifici presso la sede dell'azienda agricola la loro distanza da un edificio esistente non può superare i 40 metri. A tale prescrizione si può derogare in casi eccezionali, giustificati da ragioni di tutela dei beni culturali, del paesaggio e degli insiemi, da valutazioni tecnico-aziendali e urbanistiche ovvero in situazioni di pericolo, qualora non risulti tecnicamente possibile o economicamente sostenibile assicurare, anche mediante interventi distribuiti nel tempo, un rischio specifico medio (Rs2) o minore. La sussistenza della situazione eccezionale deve essere certificata dalla ripartizione provinciale competente.

3. Qualora gli edifici residenziali e aziendali dell'azienda agricola siano situati in luoghi differenti e separati tra loro, o qualora esista unicamente l'edificio residenziale, quale sede dell'azienda agricola si intende il luogo nel quale è situato l'edificio residenziale.

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Bolzano, 7 maggio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

ALLEGATO

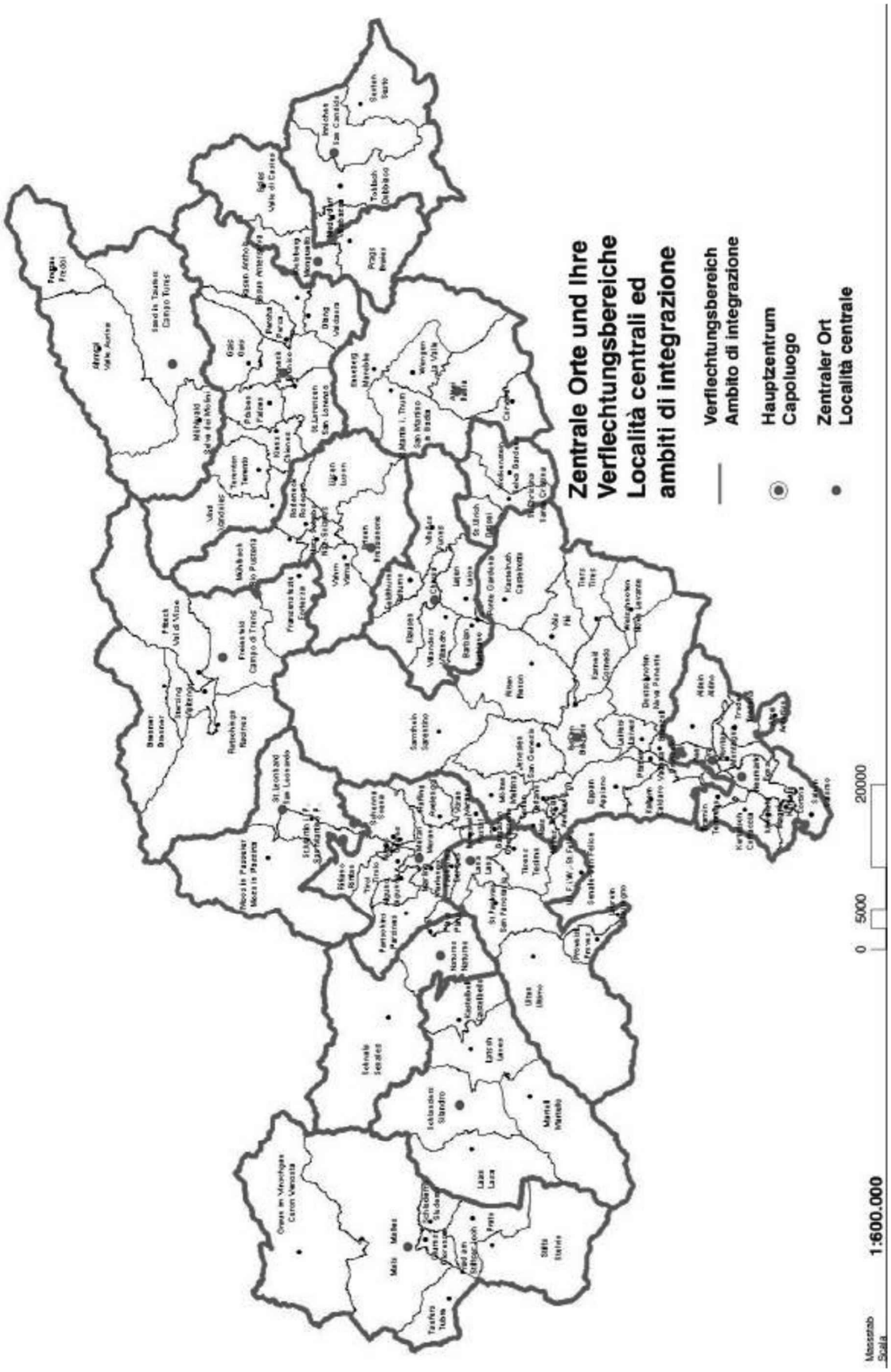

Karte Nr. 1

Cartina n. 1

20R00204

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. **15**.

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLX - n. 94 Speciale del 26 giugno 2020)

(*Omissis*);

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

l. La Regione Abruzzo provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attività sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla medicina dello sport.

2. La tutela sanitaria delle attività sportive è rivolta, oltre che all'attività agonistica professionistica nonché dilettantistica, anche all'educazione sanitaria e alla protezione di coloro che praticano e intendono praticare attività sportiva e/o motoria ai vari livelli e nelle varie forme, affinché tali attività possano essere svolte proficuamente da tutti entro i limiti fisiologici di ciascuno.

Art. 2.

Attività sportive

1. Per attività sportiva agonistica si intende quell'attività praticata continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpionico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale e campionati nazionali universitari. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. Per attività sportiva non agonistica si intende quell'attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.

3. Per attività motoria e ricreativa si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Tale attività, in assenza di aspetti competitivi, può essere organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.

4. Gli accertamenti e le certificazioni per l'esercizio dell'attività sportiva sono regolati dalle relative specifiche normative vigenti che riguardano l'attività agonistica, l'attività non agonistica, e inoltre l'attività sportiva per i professionisti e i disabili.

5. I praticanti non tesserati che prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, qualificate come non agonistiche o di tipo ludico-motorio, sono soggetti alla certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare di cui al decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita).

6. Le definizioni di attività «competitiva» o «non competitiva» non sono rilevanti in merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica nei confronti di tesserati con federazioni o enti di promozione sportiva, per i quali è pertinente unicamente il contesto di attività «agonistica» o «non agonistica».

Art. 3.

Destinatari

1. Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive e motorie sono svolti a norma delle leggi vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Tali interventi riguardano:

a) tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;

b) gli alunni e studenti che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;

c) gli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività con carattere sportivo-ricreativo non agonistiche, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti scolastici e dalle uni-

versità nell'ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù e dai campionati nazionali universitari;

d) coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell'ambito delle federazioni affiliate al CONI, o di altre organizzazioni riconosciute dal CONI stesso;

e) il personale tecnico-sportivo e gli ufficiali di gara;

f) gli universitari che nell'ambito dell'anno accademico svolgono attività sportiva o partecipano alla promozione dell'attività sportiva.

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione a carattere annuale e pluriennale mediante l'adozione di uno specifico atto di ricognizione e fabbisogno dei centri e degli studi professionali di medicina dello sport;

b) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste all'art. 14;

c) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle Aziende sanitarie locali in collaborazione con le università, con la Federazione regionale degli ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;

d) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica o di non idoneità, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto agli articoli 10 e 12;

e) istituzione del Comitato di controllo per la medicina dello sport, con funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 5.

Funzioni delle Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:

a) la tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;

b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno del *doping*;

c) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico.

Art. 6.

Elenco degli specialisti in medicina dello sport

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e/o gli studi privati.

2. L'elenco contiene l'indicazione degli ambulatori e/o studi privati di cui il medico specialista è titolare, anche in forma di associato.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dall'istituzione del presente elenco si provvede con le risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 7.

Idoneità sportiva

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, con annessa certificazione di idoneità all'attività sportiva, sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, nello specifico dal decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministero della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) e successive modificazioni.

9. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche delle Aziende sanitarie locali, dalle strutture private autorizzate per la medicina dello sport e dai medici specialisti in medicina dello sport, iscritti nell'elenco regionale, operanti presso ambulatori privati e/o studi privati. L'attività certificatoria comporta che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti siano effettuate nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, ovvero dallo specialista in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2013, n. 98, come sostituito dall'art. 4, comma 10-*septies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. La certificazione di idoneità per attività ludico-motoria può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici.

Art. 8.

Certificazione dell'attività sportiva agonistica

1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attività sportive agonistiche, di cui all'art. 7, comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati, dai medici della Federazione medico sportiva o da medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099/1971, siano essi:

a) medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport, nelle Aziende sanitarie locali o di altre strutture pubbliche;

b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori e centri di medicina dello sport privati autorizzati;

c) medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati.

2. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività agonistica di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modifiche, possono essere quindi effettuate esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate:

a) servizi pubblici di medicina dello sport;

b) centri privati di medicina dello sport regolarmente autorizzati nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, centri riconosciuti dalla Federazione medico sportiva italiana e centri universitari di medicina dello sport. Tali centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale;

c) ambulatori e/o studi di cui sia titolare o associato un medico specialista in medicina dello sport iscritto all'elenco regionale.

Art. 9.

Strutture e autorizzazione

1. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è una certificazione medico-legale e pertanto le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica vengono classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologi e organizzativi, in:

a) centri di primo livello;

b) centri di secondo livello;

c) centri di terzo livello.

2. Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al comma 1 seguono le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 32/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le strutture di medicina dello sport, di cui al comma 1, sono tenute al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici definiti nel manuale di cui all'allegato 1 della DGR 1° luglio 2008, n. 591/P (Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e successive modificazioni.

4. Eventuali modificazioni od integrazioni della vigente normativa nazionale circa le indagini clinico-strumentali e relative metodiche previste per le diverse discipline sportive comporteranno parallelo ed automatico adeguamento della dotazione strumentale, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della specifica deliberazione disposta a livello regionale.

5. In fase di prima applicazione della presente legge è previsto un centro di primo livello di norma ogni diecimila residenti nella Regione, dando priorità in rapporto al rispettivo ambito provinciale, a parità di ordine cronologico delle domande di autorizzazione, ai territori comunali di insediamento di nuove strutture. Con le stesse modalità, è previsto un centro di secondo livello ogni sessantamila residenti, di cui almeno uno pubblico, per ogni Azienda sanitaria presente in Regione.

6. I centri di terzo livello devono appartenere al Sistema sanitario nazionale e possono attuare convenzioni con le università. È consentita l'istituzione di un centro di terzo livello in ogni Azienda sanitaria della Regione. Nei centri di terzo livello viene garantita:

a) la tutela sanitaria delle attività sportive, espletata nella globalità e per tutti gli sport;

b) l'attività diagnostica cardiovascolare non invasiva completa;

c) l'attività diagnostico-terapeutica e di indirizzo all'attività fisico-motoria di soggetti portatori di patologie invalidanti o di fattori di rischio per malattie cardiovascolari;

d) l'attività di diagnosi, terapia e riabilitazione motoria;

e) la valutazione fisiologica e biomeccanica del lavoro muscolare e ortopedica;

f) l'attività formativa, di didattica e/o tutorato in materia di medicina dello sport;

g) l'attività di ricerca e di produzione scientifica in ambito di medicina sportiva;

h) una documentata attività d'informazione e di educazione sanitaria.

7. Il riconoscimento del livello dei singoli centri di terzo livello viene deliberato dalla Giunta regionale su proposta del componente del settore sanità previa domanda dei legali rappresentanti degli stessi, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

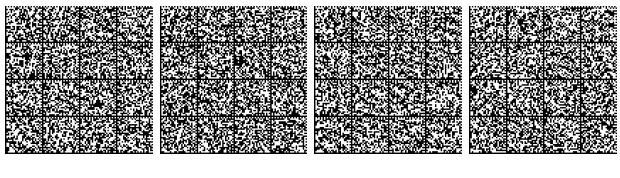

8. La Giunta regionale, nel rispetto delle proprie prerogative, provvede altresì:

a) ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di medicina dello sport;

b) a definire e aggiornare i requisiti, i criteri e le procedure di autorizzazione e accreditamento;

c) a rendere, tramite il competente Dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatoria.

9. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito l'albo delle strutture sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva ed altresì è istituito l'elenco di cui all'art. 6.

Art. 10.

Criteri generali per il rilascio dei certificati di idoneità

1. Lo specialista in medicina dello sport che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione di idoneità alla pratica dell'attività agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982, 4 marzo 1993 e 24 aprile 2013. Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico-legale. Il possesso da parte dell'interessato del predetto certificato (copia del quale va conservata presso la società sportiva di appartenenza per cinque anni) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica.

2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva è tenuta a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità deve contenere le indicazioni sulle condizioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.

3. Lo specialista che, a seguito degli accertamenti sanitari, verifichi la non idoneità alla pratica sportiva agonistica, compila la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve inviare con raccomandata a.r. o tramite Pec, entro cinque giorni dalla data di certificazione, all'interessato e al competente servizio regionale del Dipartimento della salute, il predetto certificato con l'esito negativo e l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Il medico certificatore trasmette inoltre, con raccomandata a.r. o tramite Pec entro gli stessi termini, alla società o organizzazione sportiva di appartenenza, il solo esito di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, nel rispetto della normativa nazionale sul trattamento dei dati sensibili. Durante l'espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende sospeso. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta del medico visitatore senza l'acquisizione dei referti relativi alle indagini disposte, l'atleta sarà ritenuto non idoneo.

4. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla Commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.

5. Ai fini della tutela della salute, i soggetti diversabili che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicap che praticano attività sportiva è demandata al CIP (Comitato italiano paraolimpico) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

6. La richiesta di certificazione di idoneità per i soggetti disabili deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti del CIP.

7. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.

8. L'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica dei disabili comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi delle condizioni di disabilità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.

Art. 11.

Certificazione e tariffe

1. La certificazione di idoneità o non idoneità alla pratica sportiva sarà datata e sottoscritta esclusivamente dal medico specialista che ha effettuato la visita, con firma leggibile e timbro.

2. I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della società sportiva o dell'ente o istituzione che richiede la visita.

3. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione. La Giunta regionale, tenendo conto della funzione sociale dell'attività sportiva, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe massime per il rilascio dell'attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.

4. Le strutture pubbliche e private che rilasciano le certificazioni applicano le tariffe determinate ai sensi del comma 3.

Art. 12.

Libretto sanitario

1. È istituito il libretto sanitario ad uso medico-sportivo. Il dirigente del competente servizio regionale predispone un modello *standard* di libretto con pagine numerate progressivamente, valido dieci anni. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede l'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la società sportiva. Viene consegnato all'interessato dallo specialista in

medicina dello sport e dalle strutture elencate al comma 1 dell'art. 9 e segue l'atleta in tutta la sua attività sportiva. Ogni struttura convenzionata deve avere un registro per il libretto sanitario.

2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è rilasciato personalmente all'atleta. Il libretto sanitario sportivo dovrà annotare:

a) le generalità dell'atleta;

b) lo sport praticato;

c) la società sportiva di appartenenza;

d) la data della visita di idoneità;

e) gli accertamenti eseguiti;

f) l'esito finale della visita;

g) le visite di controllo;

h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica;

i) eventuali annotazioni di interesse medico-sportivo nel rispetto delle norme deontologiche che tutelano la riservatezza.

3. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.

Art. 13.

Istituzione del Registro informatico regionale

1. La Regione Abruzzo istituisce, in collaborazione con il Comitato di controllo per la medicina dello sport, il Registro informatico regionale delle idoneità sportive, ad accesso controllato e sicuro in modalità *web*, presso il quale devono essere registrate, a cura dei medici prescrittori, le idoneità sportive erogate, verificando previamente i dati dell'utente/paziente, l'esistenza di eventuali idoneità in essere in corso di validità, ed eventuali motivazioni ostative (idoneità in corso presso altro centro, giudizio di non idoneità già emesso, ecc.).

2. Il Registro deve consentire agli ufficiali di gara e agli incaricati di federazioni ed enti di promozione sportiva la visualizzazione dei dati anagrafici degli sportivi con certificazione in corso di validità unitamente alla indicazione della idoneità ad una o più discipline sportive, insieme alla data di scadenza. La non idoneità non è indicativa di una patologia sanitaria e può essere desunta semplicemente dalla mancata visualizzazione nel sistema.

3. Il Registro informatico regionale delle idoneità sportive sostituisce «il libretto sanitario dello sportivo», previsto dalla circolare del Ministero alla sanità del 18 marzo 1996, n. 5004/MSP/CP/643, conforme al modello ministeriale allegato alla circolare SVE/MSP/CP/2459 dell'11 dicembre 1996. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone la data di entrata in vigore del Registro di cui al presente comma; fino a tale data rimane in uso il libretto sanitario dello sportivo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dall'istituzione del Registro di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 14.

Commissione regionale di appello

1. Ai fini della presente legge è costituita una Commissione regionale di appello presso l'Assessorato regionale alla sanità a cui gli interessati potranno ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio di inidoneità, mediante ricorso motivato con allegata la relativa documentazione da presentare con raccomanda a.r. o tramite Pec (Posta elettronica certificata). La Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina interna;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

f) un funzionario del competente servizio del Dipartimento con compiti di segretario.

2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.

3. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture sanitarie pubbliche per la medicina dello sport.

4. La Commissione esamina la documentazione avversa al giudizio di inidoneità sanitaria entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso e decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti. Gli interessati possono farsi assistere, a loro spese, da un medico di loro fiducia.

5. La decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario, con raccomandata a.r. o tramite Pec (Posta elettronica certificata), all'interessato, allo specialista che ha certificato la non idoneità ed alla società o organizzazione sportiva o ente in cui il soggetto risulta iscritto.

6. Ai membri della Commissione può essere corrisposta una indennità, a titolo di rimborso spese, nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

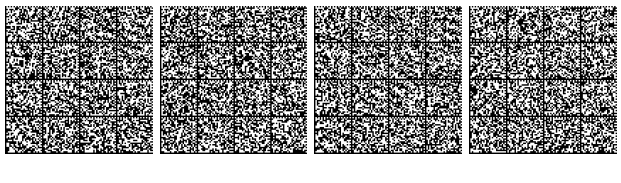

Art. 15.

Comitato di controllo per la medicina dello sport

1. La Regione Abruzzo istituisce un Comitato di controllo per la medicina dello sport composto da:

a) due rappresentanti della Regione Abruzzo (l'Assessore alla sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente e un funzionario con mansioni di segretario);

b) i responsabili dei centri pubblici di secondo livello previsti dall'art. 9;

c) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli ordini dei medici;

d) un rappresentante designato su base regionale dalla FMSI;

e) un rappresentante designato su base regionale dal CONI;

f) un rappresentante di ogni scuola di specializzazione in medicina dello sport esistente sul territorio designato dal rettore dell'università di appartenenza.

2. Il Comitato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni, ha funzioni tecnico-consultive, esprime pareri e svolge compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sulla tutela sanitaria delle attività sportive nel territorio regionale, in materia di corretta osservanza delle procedure inerenti le visite ed il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta se ne determini la necessità in relazione ai compiti istituzionali, su convocazione dell'Assessore regionale alla sanità.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo completamente gratuito e non comporta l'erogazione di indennità o di gettoni di presenza.

Art. 16.

Osservatorio epidemiologico

1. È istituito un Osservatorio epidemiologico regionale per la medicina dello sport in un centro di terzo livello identificato dall'Assessorato regionale alla sanità.

2. L'Osservatorio informatizzato provvede all'analisi e raccolta dati concernenti le patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono; valuta gli aspetti specifici della materia (causale di sospensione, causale di non idoneità, prevalenza di patologie nella popolazione sportiva, ecc.) e trasmette annualmente i dati elaborati all'Assessorato regionale alla sanità che ne cura la diffusione.

Art. 17.

Controllo anti-doping

1. Allo scopo di impedire e scoraggiare l'uso di sostanze e metodiche dirette a modificare artificiosamente le energie naturali ed il relativo rendimento atletico, compromettendo la salute e la dignità di chi le usa e contravvenendo all'etica sportiva, gli adempimenti ed i conseguenti provvedimenti relativi ai controlli anti-*doping* sono assicurati dalle normative del CONI, in ottemperanza alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO) e attraverso i laboratori anti-*doping* della FMSI-CONI.

2. È individuato presso l'Unità operativa complessa - Laboratorio analisi cliniche dell'Azienda sanitaria locale di Pescara il laboratorio anti-*doping* per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali.

3. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.

4. La Regione Abruzzo promuove un programma di formazione degli operatori affinché, nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva, siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostante dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) e contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano le *performance*.

5. Oltre all'eventuale denuncia alle competenti autorità, ove ne ricorrono gli estremi, vengono applicate sanzioni amministrative, fino alla revoca della licenza di esercizio, per quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risulteranno favorire e/o promuovere l'uso di sostanze di *doping* tra i propri iscritti.

Art. 18.

Obblighi e divieti per gli enti sportivi

1. Le società e le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed alle certificazioni previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze e sono invitate, altresì, a collaborare con le Aziende sanitarie locali per una efficace programmazione delle visite di idoneità agonistica e non agonistica fornendo trimestralmente alle stesse l'elenco dei propri iscritti con le relative date di scadenza del certificato.

2. Le società in parola, ai fini della pratica sportiva agonistica, non devono accettare, in quanto privi di validità medico-legale a norma, i certificati rilasciati da strutture e da professionisti diversi da quelli specificati nella presente legge.

3. Chiunque organizzi manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, regionale e locale è tenuto ad assicurare, a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza medica e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e internazionali. Adeguati servizi medici devono essere assicurati anche per attività e manifestazioni ludico motorie e/o sportive pubbliche, nonché per quelle a partecipazione libera.

Art. 19.

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 comporta, per il soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria ove contemplato.

2. L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 20.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di medicina dello sport secondo i criteri di cui al comma 5 dell'art. 9.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede ad effettuare una ricognizione delle autorizzazioni alla realizzazione per i centri di cui all'art. 9, rilasciate dai comuni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2007.

3. Si intendono decadute le autorizzazioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 32/2007 rilasciate per la realizzazione di centri di medicina dello sport i cui titolari, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano avviato le attività previste per l'ottenimento dei requisiti necessari per avanzare richiesta di autorizzazione all'esercizio.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo, poiché dovranno essere attuate con le risorse umane, tecnologiche e finanziarie già nella disponibilità del competente Dipartimento della Giunta regionale con l'ausilio dell'Agenzia sanitaria regionale.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive);

b) l'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 67 (Disposizioni normative in materia sanitaria);

c) l'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).

2. È abrogata ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 23.

Integrazione alla legge regionale n. 10/2020

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole: «2019.» sono inserite le seguenti: «Il contributo è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attività stagionale nelle zone montane della Regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019».

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2020

Il Presidente: MARSILIO

(*Omissis*).

20R00213

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-036) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

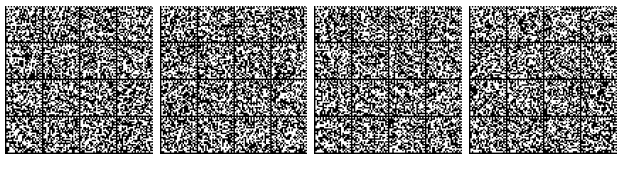

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

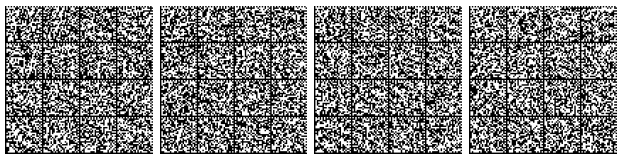

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

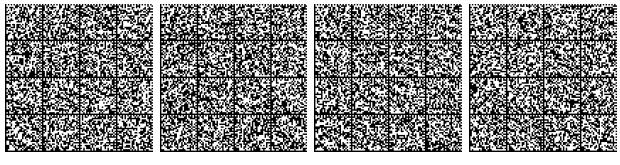

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

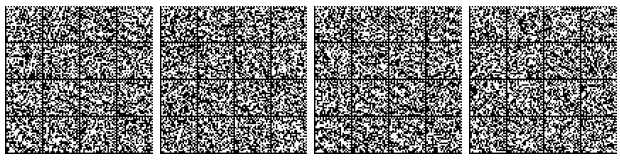

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

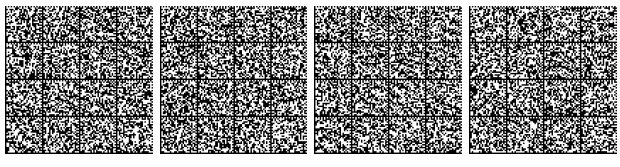
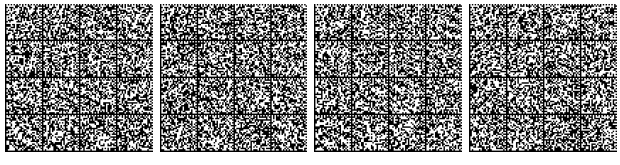
€ 2,00